



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 65/14/CSP

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

(PROC. N. 15/DDA/AP - pdf4it.com)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 giugno 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche Decreto;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del Decreto, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/44, pervenuta in data 2 maggio 2014 (prot. n. DDA/0000198), è stata segnalata dal sig. Silvio Sosio, in qualità di legale rappresentante della società Delos Books Srl, la presenza di due opere di carattere editoriale sul sito <http://pdf4it.com>, alla pagina <http://pdf4it.com/tag/chloe-neill/>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato che la società Delos Books Srl è titolare dei diritti d'autore sulle opere suddette, intitolate “*Le regole del casato*” e “*Le ragazze mordono il venerdì notte: 2*”;

2. Dalla visione del sito oggetto di istanza è risultato che, sulla pagina internet <http://pdf4it.com/tag/chloe-neill/>, sono presenti due link, ciascuno dei quali consente il collegamento al sito internet <http://fileom.com>, su cui sono rese disponibili, previa sottoscrizione di un abbonamento, le opere denominate “*Le ragazze mordono il venerdì notte: 2*” sulla pagina http://fileom.com/6xyh934aneq8/PDF_1217653.rar.html e “*Le regole del casato*” sulla pagina http://fileom.com/je6eq26h29us/PDF_8463901.rar.html, in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41;

3. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza e su quello a cui rimandano i *link* messi a disposizione sul sito segnalato, è emerso quanto segue:

- per quanto riguarda il sito <http://pdf4it.com>, il nome a dominio risulta registrato dalla società Fundacion Private Whois, con sede legale in Panama; tel. +50765967959, email 52e233bfqxn2h6s@5225b4d0pi3627q9.privatewhois.net. I servizi di *hosting* appaiono forniti dalla società Altushost B.v, con sede in Beechavenue,129 - 1119 RB Schiphol-Rijk, Amsterdam, Paesi Bassi; tel. +31208084444, email abuse@as51430.net e i *server* impiegati risultano riconducibili alla società - Altushost B.v., con sede in Beechavenue,129 - 1119 RB Schiphol-Rijk, Amsterdam, Paesi Bassi; circa il 75,9% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano;
- per quanto riguarda il sito <http://fileom.com>, il nome a dominio risulta registrato dalla società Whoisguard Protected, con sede legale in Panama. Sul sito in questione è stato individuato il seguente indirizzo mail abuse@fileom.com, a cui



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

indirizzare le richieste di rimozione ai sensi del Digital Millennium Copyright Act (DMCA); i servizi di *hosting*, forniti dalla società Fiberring Leaseweb B.V., sono siti in Luttenbergweg 8 - 1101 EC, Amsterdam, Paesi Bassi; tel. +31 20 3162880; email abuse@leaseweb.com. I *server* impiegati risultano riconducibili alla società Noord-holland Amsterdam - Leaseweb, con sede in Luttenbergweg 8 - 1101 EC Amsterdam, Paesi Bassi; circa il 3,5% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano;

4. Con comunicazione del 21 maggio 2014, n. prot. DDA/0000381, la Direzione servizi media ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 15/DDA/AP relativo alla predetta istanza DDA/44, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41;

5. Nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del Regolamento non sono state presentate controdeduzioni in merito al presente procedimento;

6. Dagli atti del procedimento e dalle ulteriori verifiche svolte, è emerso che, benché apparentemente sul sito <http://pdf4it.com> risultino accessibili le due opere oggetto di istanza, mediante un collegamento al sito <http://fileom.com>, che chiede all'utente di registrarsi e di inserire i dati di una carta di credito per scaricare le stesse mediante adesione ad un abbonamento *premium*, non è stato tuttavia possibile stabilire con certezza la loro effettiva messa a disposizione del pubblico. Peraltro, a tal proposito, diversi blog di settore e forum danno evidenza di molteplici casi di utenti che hanno denunciato pubblicamente il sito in questione, in quanto sistematicamente metterebbe a disposizione file corrotti;

RILEVATO che non è stato possibile stabilire con certezza l'effettiva messa a disposizione, sul sito oggetto di istanza, delle opere "*Le regole del casato*" e "*Le ragazze mordono il venerdì notte: 2*" in violazione dei diritti d'autore del soggetto istante;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 14 del Decreto;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DISPONE

l'archiviazione degli atti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento è notificato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani